

# CAMERA DEI DEPUTATI

Commissioni riunite

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

X Attività produttive, commercio e turismo

**Atto del Governo n. 187**

***Schema di decreto legislativo recante disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili***

*Roma, 4 ottobre 2024*

## **Introduzione**

Onorevole Presidente e Onorevoli Senatori,

desideriamo ringraziare Voi e tutti i Membri delle Commissioni Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII) e Attività produttive, commercio e turismo (X) della Camera per aver voluto invitare il Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. ad inviare il proprio contributo nell'ambito dell'esame dell'Atto del Governo n. 187, in materia di *"Schema di Decreto Legislativo recante disciplina in materia di regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili"*.

Il GSE è una Società per Azioni con capitale interamente detenuto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, il cui operato è sottoposto agli indirizzi e alla vigilanza del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE). È capogruppo delle Società Ricerca sul Sistema Energetico - RSE S.p.A., Gestore dei Mercati Energetici - GME S.p.A., Acquirente Unico - AU S.p.A. e Servizi Fondo Bومbole Metano S.p.A., attive in comparti strategici e specialistici del settore energetico nazionale.

La Società svolge un ruolo primario nella gestione degli incentivi per le fonti rinnovabili e l'efficienza energetica e dei meccanismi di sostegno per la mobilità sostenibile mediante gli incentivi per i biocarburanti e il biometano, coerentemente agli indirizzi generali e alle priorità indicati dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica riguardanti, in particolare, il Piano nazionale di ripresa e resilienza, il Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, la sicurezza energetica, la decarbonizzazione e la sostenibilità.

Nello specifico, il GSE supporta il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e le Istituzioni di riferimento nella definizione e nell'aggiornamento delle politiche energetiche nazionali, anche attraverso analisi funzionali all'elaborazione di provvedimenti normativi, strategie e atti di programmazione settoriali, come il citato Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), cui è dedicato un approfondimento nelle pagine seguenti.

Il Gestore è impegnato, in particolare, nell'attuazione di alcune delle misure previste nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) quali lo sviluppo di reti e sistemi di teleriscaldamento [M2C3 – I3.1], la promozione delle rinnovabili per le comunità energetiche e l'autoconsumo [M2C2-I1.2], lo sviluppo del biometano [M2C2 – I1.4], di parchi agricoli [M2C1 – I2.2] e dei sistemi agrivoltaici [M2C2 – I1.1], nonché la realizzazione di infrastrutture di ricarica per i veicoli elettrici [M2C2 – I4.3].

Nell'ambito delle attività di supporto al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, il GSE ha altresì il compito di assicurare il monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi in materia di clima ed energia al 2030, nonché di sviluppare alcune piattaforme funzionali all'implementazione

delle politiche energetiche nazionali, tra cui la Piattaforma Unica Digitale - SUER per la gestione dei processi autorizzativi e la Piattaforma digitale per le Aree Idonee - PAI, per la mappatura delle aree idonee all'installazione di impianti sul territorio.

Il Gestore ha progressivamente negli anni rafforzato il proprio ruolo a supporto delle Pubbliche Amministrazioni e dei cittadini, anche attraverso un'azione capillare sul territorio per promuovere il corretto utilizzo dei meccanismi di incentivazione gestiti, l'avvio di programmi di formazione nel settore delle fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica, il sostegno alle PA regionali e locali per l'implementazione degli strumenti di pianificazione in materia di energia e clima.

Il GSE ha, inoltre, potenziato il confronto attivo con il tessuto imprenditoriale ed il relativo mondo associativo per supportare le imprese nell'ottimizzazione dei servizi gestiti, nell'incremento della generazione elettrica da fonti rinnovabili, nel sostegno ai processi di riqualificazione energetica del patrimonio immobiliare, nella decarbonizzazione dei processi produttivi, nell'implementazione della mobilità sostenibile, nella sperimentazione di modelli di economia circolare e nella diffusione di configurazioni di autoconsumo per la condivisione di energia rinnovabile. Il supporto ai vari settori produttivi, compresi quelli ad alto tenore emissivo, concretizzatosi mediante la sottoscrizione di numerosi Accordi di Collaborazione e Protocolli d'Intesa, si sostanzia anche attraverso la definizione appositi strumenti, quali ad esempio Linee Guida settoriali, per la valorizzazione delle *best practice* al fine di massimizzare i benefici derivanti dai meccanismi di sostegno alle FER e all'efficienza energetica, e proporre nuovi indicatori e misure comportamentali di sinergia fra i comparti industriali.

Al fine di contribuire al rafforzamento della sicurezza degli approvvigionamenti energetici a prezzi ragionevoli ai clienti finali, in particolare ai clienti industriali energivori e ad alto consumo di gas, il GSE in ottemperanza alle disposizioni di cui al Decreto Legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito con modifiche dalla Legge 27 aprile 2022 n. 34, ha avviato procedure per l'approvvigionamento di lungo termine di gas naturale da produzione nazionale dai titolari di concessioni di coltivazione di gas - *cd. "Gas release"* – (art. 16). Inoltre, in linea al dettato di cui all'art. 1 del Decreto Legge n. 181/2023, convertito con modifiche dalla Legge 2 febbraio 2024, n. 11, il GSE sta provvedendo all'implementazione della misura *cd. "Energy release 2.0"*.

Il GSE ha altresì svolto, ai sensi del Decreto Legge 30 giugno 2022, n. 80, il servizio di riempimento di ultima istanza tramite l'acquisto di gas naturale, a fini dello stoccaggio e della successiva vendita.

Il GSE supporta, inoltre, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy per l'attuazione del Piano Transizione 4.0, lo strumento del MIMIT per stimolare le aziende alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi, mettendo a disposizione la possibilità di compensare i crediti d'imposta. In qualità di soggetto attuatore il GSE gestisce, altresì, le domande delle imprese

per accedere al Piano Transizione 5.0, la misura per la transizione energetica e digitale delle imprese italiane finanziato da fondi PNRR – Missione 7 “REPowerEU”.

Ciò posto, con riferimento all’atto del Governo n. 187 oggetto della presente Memoria, il GSE prima ancora di formulare le proprie osservazioni nel merito della proposta legislativa, intende evidenziare alla Commissione gli ultimi aggiornamenti sull’implementazione del sistema di monitoraggio degli Obiettivi al 2030 e sullo stato dell’arte delle Piattaforme informative SUER e PAI, ciò al fine di consentire una più ampia analisi del contesto di riferimento.

## **1. Premessa**

A seguito della riforma del Titolo V della Costituzione, la produzione dell’energia (assieme alla trasmissione e alla vendita) rientra tra le materia legislative a riparto concorrente (articolo 117, comma 3, Cost.). Lo Stato e le Regioni concorrono dunque nell’elaborazione della normativa di riferimento. Lo Stato ha il compito di disciplinare i principi fondamentali, le Regioni e le Province autonome legiferano nel rispetto degli indirizzi statali. Nell’ambito di questo quadro di riferimento costituzionale si è consolidato il processo di decentramento delle funzioni amministrative dallo Stato alle Regioni e agli Enti locali in tema di autorizzazioni per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili.

La promozione delle fonti rinnovabili nella realtà italiana si è confrontata negli anni anche con il progressivo processo di decentramento delle competenze legislative e amministrative nel settore dell’energia. Tale processo ha reso le Regioni e le Province attori determinanti nella *governance* istituzionale delle politiche energetiche. E questa evoluzione delle competenze è ancora in atto con un progressivo coinvolgimento e responsabilizzazione anche dei Comuni. Tale paradigma di responsabilizzazione dei territori sta conoscendo una fase di marcata revisione, con un graduale riaccentramento di alcune competenze in capo allo Stato, soprattutto al fine di snellire e velocizzare gli iter autorizzativi.

Negli ultimi anni si è quindi assistito ad una forte spinta riformatrice del settore nel tentativo di pervenire a una semplificazione del *permitting*, tradottasi in una copiosa produzione normativa che ha a sua volta restituito una disciplina molto frammentata ed eterogenea.

Il GSE, quale soggetto istituzionale preposto alla promozione e allo sviluppo delle fonti rinnovabili, pienamente impegnato nel processo di semplificazione ed efficientamento, in coerenza con le direttive di Governo a supporto delle politiche di rilancio del Paese, non può quindi che accogliere con favore l’introduzione nel nostro ordinamento di un apposito Testo Unico delle fonti rinnovabili e auspica che l’azione di codificazione della disciplina delle FER prosegua, anche con l’adozione dei decreti legislativi previsti dalla legge delega, andando a ricomprendere gli ulteriori plessi disciplinari.

Ciò posto è opportuno descrivere sinteticamente il rapporto che intercorre tra il GSE e le procedure che presiedono al rilascio dei titoli abilitativi delle fonti rinnovabili.

## **2. Il ruolo del GSE nella semplificazione degli iter amministrativi**

Il GSE, come noto, non interviene in alcuno modo negli iter amministrativi relativi all'abilitazione degli impianti a fonti rinnovabili. Questi ultimi sono ad esclusivo appannaggio delle Regioni o delle Province delegate dalle prime e dai Comuni.

Cionondimeno si rinvengono diversi punti di contatto tra le attività rimesse alla cura del GSE e i procedimenti amministrativi più volte menzionati. Si tratta di interazioni che possono assumere di volta in volta differenti forme e che sfuggono ad ogni tentativo di classificazione, circostanza che ne suggerisce una loro elencazione puntuale:

- i.* l'attività di monitoraggio ai sensi dell'articolo 48 del Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 199 e Piattaforma di monitoraggio prevista dal PNIEC;
- ii.* la Piattaforma Unica Digitale - SUER per la gestione dei processi autorizzativi (articolo 19 del Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 199);
- iii.* la Piattaforma Digitale per le Aree Idonee - PAI (articolo 21 del Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 199);
- iv.* la procedura di valutazione accelerata ai fini del riconoscimento degli incentivi (articolo 6, comma 1, lett. h) del Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 199);
- v.* il modello unico per gli impianti fotovoltaici (articolo 25, comma 3, lettere a) del Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 199).

## **3. La Piattaforma Unica Digitale - SUER**

La SUER è la Piattaforma Unica Digitale realizzata in attuazione all'articolo 19 del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199, che s'inquadra in una *governance* dei processi particolarmente articolata e in un contesto normativo in evoluzione, con riferimento alla tipologia e numerosità degli attori coinvolti nei procedimenti e ai diversi titoli autorizzativi/abilitativi che rilevano per la definizione del perimetro di competenza della Piattaforma.

Una volta completato lo sviluppo, la SUER consentirà l'accesso a tutte le Amministrazioni competenti per il rilascio di titoli autorizzativi per la costruzione e l'esercizio degli impianti a fonti rinnovabili, in modo da consentire la completa digitalizzazione dei relativi procedimenti amministrativi. Nell'ottica di una sempre maggiore digitalizzazione dei procedimenti amministrativi, il modello della SUER in futuro potrebbe essere replicato anche in rapporto ad altri procedimenti riguardanti le FER, quali quelli concessori e di valutazione ambientale. In proposito, si segnala

l'opportunità di intervenire sulle asimmetrie esistenti a livello regionale attraverso una standardizzazione dei modelli per le istanze di relative anche a questo tipo di procedimenti.

Fermo restando che l'espletamento dei procedimenti di Autorizzazione Unica rientra nelle competenze delle Regioni, la SUER è realizzata dal GSE per semplificare l'invio e il monitoraggio delle istanze da parte degli Operatori e per supportare gli Enti Procedenti nella digitalizzazione del procedimento di Autorizzazione Unica (AU) e nell'implementazione del Modello Unico (MU) introdotto dal Decreto già menzionato.

In particolare, la Piattaforma SUER è sviluppata con l'obiettivo di:

- semplificare e ottimizzare i flussi operativi per l'invio delle istanze da parte degli Operatori, attraverso funzionalità di monitoraggio dei procedimenti e archiviazione dei provvedimenti;
- digitalizzare e ottimizzare i flussi operativi per l'acquisizione delle istanze da parte degli Enti Procedenti, attraverso funzionalità per l'espletamento dei procedimenti e l'archiviazione dei provvedimenti;
- garantire la flessibilità dello strumento, attraverso servizi per l'interoperabilità della Piattaforma con gli strumenti gestionali e/o digitali già in uso e per rispondere alla prevedibile evoluzione futura delle attività gestite dalla Piattaforma.

In ordine ai requisiti per lo sviluppo e la *timeline* di implementazione della Piattaforma, è necessario tenere in considerazione che i contenuti e le funzionalità da garantire e le tempistiche per l'esercizio della Piattaforma devono essere definite dal successivo Decreto attuativo dell'art. 19 del D.Lgs. n. 199/2021.

Allo stato attuale, il GSE sta curando lo sviluppo del *design* della Piattaforma, sia per l'area pubblica sia per l'area di processo, sulla base delle analisi *user experience* e di *compliance* condotte nel corso del 2023, in modo da far sì che la Piattaforma, da un punto tecnologico e architettonico, possa garantire i servizi digitali in grado di rispondere alle diverse esigenze di Operatori ed Enti e, al contempo, di implementare le funzionalità per le diverse tipologie di procedimenti autorizzativi, potenzialmente rientranti nel perimetro della Piattaforma.

Il GSE ha inoltre svolto un'intensa attività istruttoria volta alla raccolta di dati e informazioni presso tutte le Regioni, al fine di individuare il set informativo che dovrà essere trasfuso nel modello unico per l'istanza di autorizzazione previsto dall'articolo 19, comma 3, D.Lgs. n. 199/2021. Questa attività andrebbe svolta anche con riferimento al modello unico per la Procedura Abilitata Semplificata (PAS).

Particolare attenzione è dedicata all'interoperabilità della SUER con le altre piattaforme esistenti a livello Statale, Regionale e Comunale e ai relativi protocolli di comunicazione.

#### **4. La Piattaforma digitale per le Aree Idonee - PAI**

La Piattaforma digitale per le Aree Idonee - PAI è lo strumento individuato, ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 199/2021, per garantire un adeguato servizio di supporto alle Regioni e alle Province autonome nel processo di individuazione delle aree idonee e nelle attività di monitoraggio ad esso connesse *“con la finalità di includere tutte le informazioni e gli strumenti necessari (...) per connettere ed elaborare i dati per la caratterizzazione e qualificazione del territorio, anche in relazione alle infrastrutture già realizzate e presenti nonché in relazione a quelle autorizzate e in corso di autorizzazione, la stima del potenziale e la classificazione delle superfici e delle aree”*.

Nel corso del 2024, partendo dalla definizione di “aree idonee”, “aree non idonee”, “aree ordinarie” e “aree vietate” descritte all'art. 2 del Decreto Ministeriale n. 153 del 21 giugno, è stato avviato un approfondito *scouting* delle fonti dati di competenza del gruppo GSE e degli *open data* in grado di caratterizzare e qualificare il territorio nazionale, al fine di creare un database utile a fornire le informazioni necessarie alle elaborazioni previste dall'art. 21 del D.Lgs. n. 199/2021.

La Piattaforma PAI renderà disponibili gradualmente le funzionalità e i servizi per:

- la caratterizzazione e la qualificazione del territorio sia per le infrastrutture già realizzate e presenti che per quelle autorizzate e in corso di autorizzazione;
- la stima del potenziale installabile e della classificazione delle superfici e delle aree;
- l'acquisizione e lo scambio di dati con le altre Pubbliche Amministrazioni e gli altri enti che detengono le informazioni necessarie per consentire la caratterizzazione del territorio;
- l'interoperabilità con la Piattaforma Unica Digitale - SUER per impianti a fonti rinnovabili di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 199, nonché con gli altri strumenti informatici operanti in ambito nazionale, regionale, provinciale o comunale per la caratterizzazione del territorio;
- l'aggiornamento costante dei dati e delle informazioni rese disponibili;
- il trattamento dei dati per le finalità istituzionali connesse e strumentali al servizio reso alle Regioni e Province autonome.

Sulla base dei dati raccolti, la Piattaforma permetterà l'accesso alle Regioni e alle Province Autonome al patrimonio informativo, definito dalla normativa, in grado di supportare l'individuazione delle aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili.

Inoltre, sulla base delle informazioni in possesso delle Società del gruppo GSE, la Piattaforma renderà disponibile agli Enti l'anagrafica degli impianti presenti sui territori di propria competenza.

La PAI si inquadra in un contesto normativo complesso che prevede la raccolta di un esteso insieme di dati nella disponibilità dei Ministeri e delle Società operanti nel settore energetico-ambientale.

Per tale motivo, nelle more della pubblicazione del Decreto Ministeriale che fornisce la descrizione della futura PAI, il GSE ha avviato una fase di adeguamento degli *asset* informatici al fine

di integrare i dati e le informazioni necessarie. In particolare, e sulla base di quanto emerso nella Conferenza Unificata, la Piattaforma sarà sviluppata con un approccio per step successivi che permetterà:

- a) nella fase 1 (entro 60gg dalla pubblicazione del DM), l'attivazione della Piattaforma con il primo set di dati relativo alla caratterizzazione del territorio e agli impianti a fonte rinnovabile;
- b) nella fase 2 (entro 105gg dalla pubblicazione del DM), l'integrazione e l'aggiornamento dei dati provenienti dalle fonti indicate dal DM.

## **5. Il sistema di monitoraggio del PNIEC**

Ai sensi dei Decreti Legislativi n. 28/2011 e n. 199/2021, il GSE ha compiti di monitoraggio su un ampio spettro di temi, quali ad esempio: consumi da fonti rinnovabili, distribuzione degli impianti sul territorio, procedimenti autorizzativi, costi delle tecnologie, oneri di incentivazione, investimenti, impatti economici e occupazionali.

Sul fronte delle energie rinnovabili nel settore elettrico, il Piano Nazionale Integrato Energia Clima (PNIEC) individua obiettivi di crescita della potenza da fonte rinnovabile sino ad arrivare nel 2030 a una potenza FER installata di circa 131 GW, tra cui 79 GW di fotovoltaico (dai 25 GW del 2022) e 28 GW di eolico (dai 12 GW del 2022). La forte penetrazione di tecnologie di produzione elettrica rinnovabile permetterà al settore di coprire al 2030 il 63,4% circa dei consumi finali elettrici lordi con energia rinnovabile, in notevole aumento rispetto al 37,1% rilevato nel 2022. Il significativo potenziale incrementale tecnicamente ed economicamente sfruttabile, associato alla riduzione dei costi degli impianti fotovoltaici ed eolici, prospetta infatti un importante sviluppo di queste tecnologie, la cui produzione dovrebbe rispettivamente quadruplicare e più che triplicare entro il 2030.

Da anni il GSE è impegnato in attività di monitoraggio degli iter autorizzativi su scala regionale, ottemperando a quanto disposto dall'art. 14 del D.Lgs. n. 28/2011, attingendo quotidianamente da quanto pubblicato in merito sui singoli BUR regionali, oltre che da piattaforme di competenza statale, come il portale VIA del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Negli ultimi 3 anni si registra una sensibile crescita dei progetti autorizzati dalle Regioni, anche a seguito dei numerosi provvedimenti statali di semplificazione adottati, in particolare per il fotovoltaico (circa 2,5 GW autorizzati nel 2021, oltre 4 GW nel 2022 e circa 6 GW nel 2023), mentre per l'eolico l'incremento maggiore si è notato nel 2023 (1,5 GW autorizzati), dopo diversi anni piuttosto stagnanti.

Una sensibile crescita si è registrata, dall'inizio del 2023 a oggi, nel ricorso alla PAS per impianti fotovoltaici compresi tra 1 e 10 MW (oltre 1.000 impianti fotovoltaici per circa 3,6 GW di impianti fotovoltaici), con una taglia media degli impianti pari a 3,6 MW.



Per quanto concerne il monitoraggio dei progetti in Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) statale al MASE, con riferimento al solo 2024, al 30 settembre sono stati emessi più di 80 pareri positivi per circa 5,3 GW di potenza complessiva, di cui circa 3 GW per impianti fotovoltaici e 2,2 GW per impianti eolici.

Altro tema è quello inerente alle richieste di connessioni, che non sono tuttavia sempre un indicatore fedele del numero di iniziative che potranno poi concretamente realizzarsi; al 31 agosto 2024, risultano pervenute a Terna circa 6.000 progetti per 342 GW di potenza complessiva, di cui 151 GW di fotovoltaico e 191 di eolico *on-shore* e *off-shore*.

Le suddette molteplici linee di monitoraggio convergeranno nell'istituenda Piattaforma di Monitoraggio PNIEC, di cui proprio in queste settimane il GSE sta ultimando la realizzazione, per rispondere a quanto disposto dall'art. 48 del D.Lgs. n. 199/2021 e dal PNIEC stesso, che prevede che tale piattaforma *"consentirà di mettere a disposizione le informazioni relative al livello di raggiungimento dei diversi target, l'efficacia delle politiche, la diffusione degli investimenti sul territorio, la performance dei procedimenti autorizzativi, l'evoluzione dei costi delle tecnologie, le ricadute economiche e occupazionali. La raccolta ed elaborazioni di tali informazioni, di diversa provenienza, consentirà altresì di predisporre le relazioni periodiche di monitoraggio previste dal Regolamento (UE) 2018/1999, di fornire elementi di input per il piano di monitoraggio ambientale del PNIEC e di fornire informazioni aggiornate e tempestive a cittadini e pubbliche amministrazioni centrali e locali sull'evoluzione del quadro energetico ed emissivo e sullo stato di attuazione del Piano."*

## **6. La procedura di valutazione accelerata**

L'art. 6, comma 1, lett. h) del Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 199, ha previsto un esame per via telematica dei progetti di impianti di potenza superiore a 10 MW, contestualmente allo svolgimento del procedimento di autorizzazione unica, finalizzato al rilascio del parere di idoneità all'accesso agli incentivi con tempistiche parallele a quelle del rilascio del provvedimento di autorizzazione unica.

Tale procedura è attualmente in corso di implementazione nell'ambito delle Regole Operative del DM 19 giugno 2024 recante *"Incentivazione degli impianti a fonte rinnovabile innovativi o con costi di generazione elevati che presentino caratteristiche di innovazione e ridotto impatto sull'ambiente e sul territorio"* (c.d. "FER 2").

Si tratta di modalità provvisorie, nelle more dell'implementazione della Piattaforma Unica Digitale - SUER.

Essa dovrebbe prevedere la facoltà del soggetto richiedente di inviare al GSE la richiesta di procedura accelerata di valutazione per mezzo di posta elettronica certificata e, per copia

conoscenza, all'Ente competente per il rilascio dell'autorizzazione, con l'indicazione di un set informativo relativo all'impianto.

Il GSE dovrebbe esaminare il progetto telematicamente e, in caso esito positivo del procedimento di autorizzazione, dovrebbe rilasciare una qualifica di idoneità alla procedura accelerata da utilizzare nella prima procedura utile bandita ai sensi del DM FER2.

## **7. Il modello unico**

Si tratta di una procedura che consente attraverso un unico adempimento di ottenere:

- la connessione degli impianti presso clienti finali già dotati di punti di prelievo attivi e che non condividono il punto di connessione esistente con altri impianti di produzione;
- l'accesso al regime del Ritiro Dedicato, Scambio sul Posto e la cessione dell'energia a mercato mediante il conferimento ad una controparte diversa dal GSE.

Questa particolare procedura è applicabile agli impianti fotovoltaici fino a 200 kW (DM 2 agosto 2022) e agli impianti di microgenerazione FER e CAR fino a 50 kWe (DM 16 marzo 2017).

I produttori interessati a questa procedura semplificata devono interfacciarsi esclusivamente con i Gestori di Rete. Dopo la ricezione del modello unico da parte dei gestori di rete, il GSE provvede ad attivare il contratto di Ritiro Dedicato e/o Scambio sul Posto.

Tale modello unico, da non confondere con i modelli unici per le procedure di autorizzazione di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 199/2021 è, infatti, uno strumento di semplificazione per l'accesso ai meccanismi di incentivazione citati, differentemente dai modelli di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 199/2021 che rappresentano, viceversa, strumenti di standardizzazione.

## **8. Supporto del GSE alla Direzione Generale Valutazioni Ambientali e alla Direzione Generale Fonti Energetiche e Titoli Abilitativi del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica**

Il Ministero e il GSE stanno avviando una collaborazione volta a supportare, dal punto di vista operativo, la Direzione Generale Valutazione Ambientali e la Direzione Generale Fonti Energetiche e Titoli Abilitativi.

Tali attività sono finalizzate ad agevolare:

- la Commissione tecnica PNRR-PNIEC nel lavoro istruttorio finalizzato al rilascio dei Pareri di competenza nel settore energetico;
- la Direzione Generale Fonti Energetiche e Titoli Abilitativi al rilascio di Autorizzazioni Uniche per la realizzazione di impianti di accumulo.

Si evidenzia che l'attività di supporto del GSE non riguarderà la valutazione di merito dei progetti presentati.

## 9. Osservazioni del GSE

Rispetto all'Atto di Governo n. 187 oggetto di discussione, il GSE intende porre all'attenzione delle Commissioni alcune considerazioni limitatamente ai profili che investono le attività di propria competenza.

Come osservato, benché lo svolgimento dei procedimenti amministrativi relativi all'abilitazione alla costruzione all'esercizio degli impianti a fonti rinnovabili non rientri tra le competenze del GSE, l'attuale quadro ordinamentale consente di cogliere diverse sinergie tra le molteplici iniziative che lo scrivente Gestore porta avanti nell'espletamento della propria *mission* e l'attività autorizzativa oggetto dello schema di Decreto legislativo, quest'oggi in discussione.

In tal senso appare opportuno porre l'attenzione sulle disposizioni di coordinamento che potrebbero impattare sul funzionamento della Piattaforma Unica Digitale - SUER.

L'**art. 13, comma 1, lett. b)**, modifica l'art. 19, comma 3, D.Lgs. n. 199/2021 sostituendo le parole: «*sono adottati modelli unici per le procedure di autorizzazione di cui all'art. 4, comma 2 del Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28*» con le parole «*è adottato il modello per il procedimento di autorizzazione unica*».

Alla luce del superamento del regime della Denuncia di inizio lavori asseverata, operato dall'art. 6 del Testo Unico, si conviene con la necessità di intervenire sul richiamato art. 19, comma 3; si rappresenta che la modifica attualmente proposta esclude, tuttavia, l'adozione di modelli unici per la PAS. Tale esclusione potrebbe compromettere la possibilità di utilizzare la Piattaforma SUER per le istanze di PAS, posto che l'istituzione di una piattaforma unica a livello nazionale per la presentazione delle istanze non pare possa prescindere da un'opera preliminare di standardizzazione, attraverso una vera e propria *reductio ad unum* della moltitudine di modelli utilizzati dagli Enti preposti.

Un ulteriore aspetto che merita di essere approfondito riguarda il modello unico gestito dal GSE. Quest'ultimo dev'essere distinto dall'omonimo strumento di standardizzazione di cui si è trattato sinora, avendo discipline (art. 25, comma 3, lettera a), del Decreto Legislativo n. 199/2021) e finalità differenti (il modello unico in questione risponde ad esigenze di semplificazione e non di standardizzazione).

L'**art. 7, comma 7**, del TU prevede che "*Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente Decreto, il modello unico semplificato adottato ai sensi dell'art. 25, comma 3, lettera a), del Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 199, è esteso agli interventi di cui al presente articolo*".

Gli interventi in edilizia libera sono tutti quelli indicati in allegato A; si tratta spesso di iniziative estranee alle finalità del modello unico. Quest'ultimo, come accennato, consente attraverso un unico adempimento di ottenere: i) la connessione degli impianti ii) l'accesso al regime

del Ritiro Dedicato, Scambio sul Posto e la cessione dell'energia a mercato mediante il conferimento ad una controparte diversa dal GSE. Il suddetto allegato contempla iniziative (quali a titolo esemplificativo FER termiche o impianti con soglie di potenza elevata) rispetto alle quali l'applicazione del modello unico potrebbe non apparire coerente, anche considerato che, ai fini della realizzazione e dell'esercizio degli impianti, si tratta di interventi realizzabili senza la necessità di esperire alcun adempimento.

Va infine evidenziato, sempre in tema di modello unico, l'**art. 5** recante Digitalizzazione delle procedure amministrative e modelli unici. Al comma 1, si prevede che *"i modelli unici semplificati di cui all'art. 7, comma 7, sono resi disponibili dai gestori di rete alla piattaforma SUER, in modalità telematica, entro cinque giorni dalla relativa presentazione"*.

Pertanto, si rileva che il TU oggetto di esame procede dunque nella direzione della digitalizzazione di tutte le procedure amministrative, ivi compresa quella relativa al modello unico.

In ultimo, al fine di ottimizzare l'utilizzo della Piattaforma SUER, si propone di prevedere che i modelli unici possano essere presentati direttamente sulla SUER, che si interfacerà con i gestori di rete e il GSE per lo svolgimento delle attività di rispettiva competenza.